

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sez. IV-bis

nel ricorso R.G. n. 12367/2018

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse dei dottori: 1) **Colorito Elisa**, C.F. CLRLSE83R53H501J; 2) **De Sanctis Giovanna**, C.F. DSNNGN84M41F839V; 3) **Grassia Alessandro**, C.F. GRSLSN81L14F839G; 4) **Leonardi Alessia**, C.F. LNRLSS81H67F839S; 5) **Marrazzo Francesco**, C.F. MRRFNC84R23F839C; 6) **Mula Davide**, C.F. MLUDVD82T01B354O; 7) **Passero Angelo**, C.F. PSSNGL79R04F839H; 8) **Petracca Marco**, C.F. PTRMRC82B28A271C; 09) **Rovati Angelo**, C.F. RVTNGL81D08G388M; 10) **Savini Paola**, C.F. SVNPLA79B45F205I; 11) **Scali Marianna**, C.F. SCLMNN82D44H501U; 12) **Scorca Luigi**, C.F. SCRLGU82C16A662G; 13) **Zagaroli Manuela**, C.F. ZGRMNL80M65I838D; 14) **Zannella Luigi**, C.F. ZNNLGU79S29F839D; rappresentati e difesi dal prof. avv. Salvatore Dettori (C.F. DTTSVT71E14I452V e PEC salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 66, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: PEC salvatoredettori@ordineavvocatiroma.org; fax 0697615477;

(ricorrenti)

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

(resistente)

e

nei confronti di

- **FALBI (Federazione Autonomia Lavoratori Banca d'Italia) - CONFSAL, Segreteria della rappresentanza sindacale in AGCOM**, c/o Sede Centrale di Roma, Via Panisperna 32, 00184 Roma (RM);
- **FISAC (Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito) - CGIL, Segreteria della rappresentanza sindacale in AGCOM**, c/o Sede territoriale di Napoli, Via Armando Diaz 8, 80134 Napoli (NA);
- **UILCA (UIL Credito Esattorie e Assicurazioni) - UIL, Segreteria della rappresentanza sindacale in AGCOM**, c/o Sede territoriale di Napoli, Piazzale Immacolatella Nuova, 5, 80133 Napoli (NA);
- **Bianco Laura**, C.F. BNCLRA78E56A024Z, residente in Via Armando Diaz, n. 108, sc. D, int. 11, Acerra (NA);
- **Iacono Mariella**, C.F. CNIMLL79T48L259N, residente in Via Montedoro n. 43, sc. D, int. 6, Torre del Greco (NA);
- **Bonadio Giuseppe**, C.F. BNDGPP72E26G702N, residente in Via Alessandro Volta, 45, sc. L, int. 9, Roma (RM);
- **Brancaccio Laura**, C.F. BRNLRA75M45F839F, residente in Via Giosuè Borsi, n. 22, int. 4, Roma (RM);
- **Ricciuti Paola**, C.F. RCCPLA69D68A345K, residente in via XX Settembre, 15, sc. A, int. 1, L'Aquila (AQ);

(controinteressati)

per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari

- della delibera n. 140/22/CONS del 05.05.2022 (**doc. 87**), non pubblicata, recante *“Approvazione dell'Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi”*, unitamente all'accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 06.04.2022, *in parte qua*, e segnatamente nelle previsioni dell'accordo sindacale di cui al par. 1, n. 3, al par. 2, al par. 6, al par. 7, nn. 1 e 2, come di seguito specificato;
- della delibera n. 141/22/CONS del 05.05.2022 (**doc. 88**), pubblicata in data 12.05.2022 sulla pagina Intranet AGCOM, recante *“Disposizioni per l'attuazione*

della procedura straordinaria di mobilità”, con cui l’Autorità ha avviato la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l’AGCOM al 06.04.2022, *in parte qua*, come di seguito specificato;

- della delibera n. 142/22/CONS del 05.05.2022 (**doc. 89**), pubblicata in data 22.06.2022 sulla pagina Intranet AGCOM, recante “*Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS*”, *in parte qua*, come di seguito specificato;
- della delibera n. 186/22/CONS del 07.06.2022 (**doc. 90**), pubblicata sulla rete Intranet AGCOM in data 16.06.2022, recante “*Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell’elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni*”, *in parte qua*, come di seguito specificato;
- della delibera 187/22/CONS del 07.06.2022 (**doc. 91**), pubblicata sulla rete Intranet AGCOM in data 16.06.2022, recante “*Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni*”, *in parte qua*, come di seguito specificato;
- della delibera n. 209/22/CONS del 23.06.2022 (**doc. 92**), pubblicata sulla pagina Intranet dell’AGCOM in data 01.07.2022, recante “*Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli*” *in parte qua*, come di seguito specificato;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale,

e per l’accertamento

- del diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dall’AGCOM il contributo *una tantum* previsto dal paragrafo 1 dell’accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;

- del diritto dei ricorrenti a beneficiare delle misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM
- del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto, con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
- del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM.

e per la condanna dell'Amministrazione

- a disporre il suddetto corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;
- a corrispondere ai ricorrenti il contributo *una tantum* previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;
- a prevedere in capo ai ricorrenti: (i) le misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM; (ii) con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS; (iii) la partecipazione alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 05.11.2018, e con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 13.03.2019, gli odierni ricorrenti contestavano il proprio inquadramento giuridico – economico (F0 in luogo del dovuto F5) al momento dell'immissione nei ruoli della carriera di funzionario dell'AGCOM in esito alle procedure di stabilizzazione espletate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017.
2. Si rinvia quindi a tali atti per la rappresentazione dei fatti della vicenda per cui è odierna controversia, della quale di seguito di fornirà dunque esclusivamente il necessario aggiornamento utile a collocare nell'ambito della stessa i provvedimenti oggetto di censura con i presenti motivi aggiunti.
3. A seguito di una lunga interazione con le forze sindacali, l'Autorità, con **delibera n. 140/22/CONS** del 05.05.2022, recante *“Approvazione dell'Accordo sindacale in materia di previdenza integrativa, riconoscimento in funzione perequativa di livelli, progressione meritocratica, lavoro da remoto, copertura delle spese sanitarie, procedura di mobilità straordinaria, ordinamento delle carriere ed incarichi”* (**doc. 87**), ratificava l'accordo sindacale ad essa allegato, sottoscritto in data 06.04.2022 da tre delle cinque sigle sindacali presenti in Autorità aventi la maggioranza relativa dei dipendenti Agcom iscritti ad un sindacato.
4. Nella stessa seduta di Consiglio del 05.05.2022 l'Autorità adottava anche le **delibere n. 141/22/CONS (doc. 88) e 142/22/CONS (doc. 89)**, recanti rispettivamente *“Disposizioni per l'attuazione della procedura straordinaria di mobilità”* e *“Nomina della Commissione per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura straordinaria di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS”*.
5. In particolare, con la delibera n. 141/22/CONS, l'Autorità avviava la procedura straordinaria di mobilità riservata al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione e delle Autorità amministrative indipendenti in comando o altra posizione equivalente presso l'AGCOM al 06.04.2022, data di sottoscrizione del predetto accordo sindacale.
6. In data 07.06.2022 l'Autorità adottava le **delibere n. 186/22/CONS (doc. 90) e 187/22/CONS (doc. 91)**, recanti rispettivamente *“Disposizioni per l'attuazione*

della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli atti della Commissione e dell'elenco degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni” e “Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Pubbliche amministrazioni”.

7. In particolare, con la delibera n. 187/22/CONS, il Consiglio dell’AGCOM definiva gli inquadramenti e le immissioni in ruolo, *“con effetto giuridico ed economico a far data dal 16 giugno 2022”* (art. 2, comma 1, di tale delibera), delle **quattro persone** in comando presso l’AGCOM partecipanti alla predetta procedura di mobilità, provenienti da Pubbliche Amministrazioni diverse dalle Autorità amministrative indipendenti.
8. In data 23.06.2022 l’Autorità adottava infine **la delibera n. 209/22/CONS (doc. 92)**, recante *“Disposizioni per l’attuazione della procedura straordinaria di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 141/22/CONS: approvazione degli inquadramenti del personale proveniente dalle Autorità amministrative indipendenti partecipanti alla procedura e immissione nei ruoli”*, pubblicata sulla pagina Intranet dell’AGCOM in data 01.07.2022. Con tale delibera veniva disposta l’immissione nei ruoli dell’AGCOM dei **due funzionari** in posizione di comando presso di essa (n. 1 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e n. 1 dell’Autorità di regolazione dei trasporti) *“con effetto giuridico ed economico a far data dal 1° luglio 2022”* (art. 2, comma 1, della delibera n. 209/22/CONS) e riconoscimento agli stessi, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 141/22/CONS, del medesimo trattamento giuridico ed economico in godimento nell’Autorità di provenienza (anzi, un trattamento che *“non potrà, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l’Amministrazione di provenienza”*, come previsto dall’art. 8, comma 4, della delibera n. 141/22/CONS e ribadito dall’art. 2, comma 2, della delibera n. 209/22/CONS), fatti salvi gli incrementi stipendiali maturati nel periodo di comando presso l’AGCOM (ai sensi dell’art. 8, comma 3, della delibera n. 141/22/CONS).
9. I provvedimenti sopra richiamati sono illegittimi, *in parte qua*, per i seguenti motivi.

I. Sull'illegittimità *in parte qua* della delibera n. 140/22/CONS e dell'allegato accordo sindacale. Illegittimità derivata. Violazione dalla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell'allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento.

10. Con il presente ricorso per motivi aggiunti gli odierni ricorrenti censurano le previsioni contenute nella delibera n. 140/22/CONS e nell'allegato accordo sindacale, oltre che nelle collegate delibere successivamente adottate dall'AGCOM, che dettano una disciplina in tema di previdenza integrativa, di riconoscimento in funzione perequativa di livelli retributivi, di inquadramento al momento dell'immissione in ruolo tramite procedura di mobilità straordinaria, di ordinamento delle carriere e di incarichi, determinando un ingiusto pregiudizio in capo agli odierni ricorrenti.
11. Saranno in particolare oggetto di censura quelle previsioni che escluderanno gli odierni ricorrenti dal fruire dei vantaggi o comunque delle opportunità in esse previsti in ragione del mancato riconoscimento, con decorrenza dal 01.09.2018, dell'inquadramento giuridico ed economico ad essi spettante (F5) in virtù dei 5 anni di servizio prestati con contratto a termine presso l'AGCOM prima dell'immissione in ruolo avvenuta con la stabilizzazione disposta dalla delibera n. 410/18/CONS del 26.07.2018 in attuazione dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017.
12. Si tratta quindi sia di illegittimità derivate dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, che non prevedevano detto riconoscimento, sia di vizi propri dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

*

I.1 Illegittimità del paragrafo 1, n. 3 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS.

13. Il paragrafo 1 dell'accordo sindacale del 06.04.2022, approvato con la delibera n. 140/22/CONS, prevede che “[l]e parti concordano l'avvio del sistema di previdenza integrativa (PI) a decorrere dal 1° gennaio 2023 basato sui contenuti del Regolamento per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'AGCOM di cui all'accordo sindacale del 29 gennaio 2009, che prevede un sistema di opzione, in via alternativa, tra IFR e TFR/PI per il personale a qualsiasi titolo in servizio in AGCOM alla data del presente accordo, con l'introduzione delle seguenti modifiche e integrazioni” (enfasi aggiunta), fra le quali figura la previsione di cui al **punto 3**:
- “Al fine di incentivare l'iscrizione alla costituenda forma di previdenza complementare, le parti concordano che l'Autorità versi una tantum un contributo aggiuntivo pari al 7,34% della retribuzione annua corrisposta nell'anno di adesione al dipendente che aderisce entro il 31 dicembre 2022”.*
14. Ebbene, **tale disposizione deve ritenersi illegittima nella parte in cui prevede il versamento del contributo aggiuntivo una tantum da parte dell'Amministrazione unicamente nel caso di adesione del dipendente entro il 31.12.2022 e sulla base della retribuzione annua corrisposta al dipendente entro l'anno 2022.**
15. Si tratta infatti di una disposizione ingiustamente penalizzante gli odierni ricorrenti, i quali vantano peraltro nei confronti della stessa un interesse non di tipo oppositivo, bensì conservativo, posto che la censura che si va esponendo è volta a “congelare” e preservare gli effetti della previsione in esame nelle more della definizione del presente giudizio.
16. Il mancato riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo (avvenuta in data 01.09.2018), dell'anzianità di servizio maturata dai ricorrenti nel periodo antecedente (c.d. pre-ruolo) sulla base dei contratti a termine conclusi, senza soluzione di continuità, con l'AGCOM dal 01.09.2013, oggetto del ricorso introduttivo, incide infatti negativamente anche sul loro futuro pensionistico, basato sul solo sistema contributivo e, dunque, dipendente dall'effettivo *quantum* di contributi versati durante l'intera carriera lavorativa.
17. L'entità concreta del contributo aggiuntivo *una tantum* dell'Amministrazione dipende infatti dalla retribuzione annua corrisposta al dipendente che aderisce al

nuovo sistema di previdenza complementare entro il 31.12.2022, ossia dall'inquadramento giuridico ed economico posseduto dal dipendente AGCOM nell'anno 2022.

18. Tale inquadramento però, nel caso degli odierni ricorrenti, sconta il mancato riconoscimento, con decorrenza dal 01.09.2018, dell'inquadramento giuridico ed economico ad essi spettante (F5) in virtù dei 5 anni di servizio prestati con contratto a termine presso la stessa AGCOM prima dell'immissione in ruolo avvenuta con la stabilizzazione "automatica" disposta dalla delibera n. 410/18/CONS del 26.07.2018 in attuazione dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017.
19. Il mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, dell'anzianità di servizio pre-ruolo dei ricorrenti riduce dunque significativamente il *quantum* dei contributi previdenziali ad essi spettanti, facendogli perdere una *chance* irripetibile, perché temporalmente limitata dall'accordo sindacale alla data del 31.12.2022.
20. La portata dell'effetto negativo, sotto il profilo contributivo-previdenziale, del mancato riconoscimento ai ricorrenti dell'anzianità di servizio pre-ruolo è poi amplificata dalla previsione del paragrafo 2, penultimo capoverso, dell'accordo sindacale, che condiziona il riconoscimento ai ricorrenti dei livelli retributivi incrementali ivi previsti per tutti i dipendenti dell'Autorità a fini perequativi alla previa rinuncia del contenzioso dagli stessi incardinato innanzi al TAR Lazio.
Tale condizione – come si vedrà meglio *infra*, illegittima già per il fatto stesso di porre in correlazione (*rectius* in posizione escludente) livelli retributivi dovuti a diverso titolo – incide ulteriormente in senso negativo sulla posizione dei ricorrenti, limitando ancora una volta la loro possibilità di fruire appieno e nella misura ad essi correttamente spettante del contributo *una tantum* previsto a carico dell'Amministrazione dal paragrafo 1 dell'accordo in esame.
21. Di qui l'illegittimità della disposizione dell'accordo sindacale che prevede il versamento del contributo aggiuntivo *una tantum* da parte dell'Amministrazione unicamente nel caso di adesione del dipendente entro il 31.12.2022 e sulla base della retribuzione annua corrisposta al dipendente entro l'anno 2022. L'amministrazione avrebbe invece dovuto sospendere gli effetti di tale previsione al fine di non pregiudicare il diritto degli odierni ricorrenti a ricevere dall'amministrazione il contributo previdenziale *una tantum* previsto dal paragrafo 1 dell'accordo nella misura

corretta, ossia nella misura che tenga conto sia del livello retributivo spettante ai ricorrenti dal 01.09.2018 in ragione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratto a termine (F5), sia dei livelli retributivi incrementali riconosciuti a fini perequativi dal paragrafo 2 dell'accordo, con decorrenza 01.01.2022, in favore dei dipendenti che, come gli odierni ricorrenti, sono stati immessi in ruolo successivamente al 01.01.2011.

I.2 Illegittimità del paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, con riguardo alla previsione che subordina l'applicazione delle clausole alla rinuncia al contenzioso proposto dai dipendenti in materia di inquadramento.

22. La delibera n. 140/22/CONS e l'accordo sindacale allegato sono altresì illegittimi alla luce delle disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'accordo, ove è disciplinato il "*Riconoscimento in funzione perequativa di livelli retributivi*" a determinate categorie di dipendenti dell'AGCOM ivi precisate.

23. In particolare, il paragrafo 2 in esame prevede quanto segue:

*"1. Al personale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011 che ha concluso un contratto di specializzazione triennale (CS) avviato successivamente al 1° gennaio 2007, con decorrenza 1° gennaio 2022 vengono riconosciuti **2 livelli incrementali**.*

*2. Al personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011 che ha prestato servizio in Autorità con contratto a tempo determinato (CTD) a partire dal 1° gennaio 2007, con decorrenza 1° gennaio 2022 viene riconosciuto **un livello incrementale per ogni anno di servizio** a CTD prestato per le anzianità successive all'entrata in vigore dell'accordo sindacale del 26 luglio 2007, qualora non già attribuiti. [...]*

*4. Al personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011, con decorrenza 1° gennaio 2022 sono riconosciuti **2 livelli stipendiali incrementali** e, previa verifica della disponibilità di bilancio, il riconoscimento di un ulteriore livello con decorrenza 1° gennaio 2026"* (enfasi aggiunte).

24. Nel medesimo paragrafo 2, al penultimo capoverso è quindi inserita la seguente previsione: "*Per i dipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui ai*

commi precedenti che hanno promosso ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di inquadramento l'applicazione delle clausole è subordinata alla rinuncia al contenzioso o agli effetti delle pronunce" (enfasi aggiunte).

25. Si tratta di una clausola che riguarda direttamente gli odierni ricorrenti in considerazione del giudizio instaurato nel 2018 ai fini del riconoscimento, al momento dell'immissione in ruolo, del corretto inquadramento ad essi spettante in virtù della anzianità di servizio pre-ruolo maturata presso l'AGCOM in costanza di contratto a termine.

*

26. **Ebbene le previsioni del par. 2 dell'accordo sindacale sono innanzitutto illegittime con riguardo alla suddetta clausola, che appare ingiusta e discriminatoria per i motivi di seguito illustrati.**

27. Innanzitutto la clausola in esame è illegittima in quanto si riferisce, confondendoli, a livelli retributivi che si fondano sopra un titolo chiaramente diverso: (i) da un lato, **i livelli retributivi corrispondenti all'inquadramento giuridico ed economico spettante agli odierni ricorrenti al momento dell'immissione in ruolo in AGCOM,** in virtù dell'anzianità di servizio pre-ruolo (pari a complessivi 5 anni) vantata con successivi contratti a termine stipulati con l'AGCOM, oggetto del contenzioso a suo tempo incardinato presso il TAR Lazio; (ii) dall'altro, i livelli retributivi incrementali riconosciuti dall'AGCOM con la delibera n. 140/22/CONS al dichiarato fine di **perequare gli stipendi di tutti gli immessi in ruolo dal 01.01.2011** – fra i quali figurano anche i ricorrenti – rispetto agli stipendi sia degli omologhi colleghi dell'AGCM (che vengono immessi in ruolo almeno al livello F6 ai sensi dell'ordinamento giuridico ed economico vigente in AGCM, costituente “il parametro legale di riferimento” per l'AGCOM), sia dei colleghi dell'AGCOM che hanno già goduto di precedenti misure perequative (cfr., ad esempio, l'accordo sindacale AGCOM del 26-31 luglio 2007, **doc. 93**).
28. La natura perequativa delle misure retributive incrementali previste per i dipendenti dell'AGCOM immessi in ruolo a partire da una certa data (nel caso dei ricorrenti dal 01.01.2011) non è peraltro in discussione: essa è infatti prevista sia nella parte

motiva della delibera n. 140/22/CONS e nella premessa dell'allegato accordo sindacale del 06.04.2022, sia, e soprattutto, nella rubrica del paragrafo 2 di tale accordo.

29. L'Autorità ha dunque condizionato la possibilità in capo agli odierni ricorrenti di fruire di livelli retributivi di cui al paragrafo 2 della delibera impugnata, corrispondenti alle richiamate misure perequative, alla rinuncia a fruire dei diversi livelli retributivi spettanti agli odierni ricorrenti in attuazione del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nell'ambito della stessa amministrazione, il cui mancato rispetto è stato censurato dagli odierni ricorrenti con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti nel presente giudizio.
30. Insomma, la clausola impugnata confonde due questioni assolutamente differenti: (i) la questione delle misure perequative previste a fronte del disallineamento registrati da una certa data in poi fra le retribuzioni di alcuni dipendenti dell'AGCOM e quelle degli omologhi colleghi dell'AGCM, per effetto del mancato recepimento in AGCOM del sistema di progressione economica vigente in AGCM; (ii) la questione del trattamento riservato dall'AGCOM ai propri dipendenti a tempo determinato e a quelli a tempo indeterminato.
31. Tali questioni sono assolutamente differenti per presupposto normativo, contesto di riferimento e finalità, donde l'impossibilità, logica prima che giuridica, di condizionare la fruizione dell'una alla rinuncia dell'altra e dunque di consentire la fruizione delle misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo solo a fronte della rinuncia a coltivare un contenzioso che riguarda la diversa pretesa dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a godere di un corretto inquadramento giuridico ed economico al momento della loro immissione in ruolo.

*

32. **La clausola in esame si presenta quindi come assolutamente discriminatoria.**

33. L'Autorità chiede infatti agli odierni ricorrenti di rinunciare al loro contenzioso per poter beneficiare delle misure perequative del paragrafo 2, mentre riconosce in via automatica le stesse misure al personale che, pur non avendo proposto ricorso avverso l'inquadramento giuridico ed economico attribuitogli al momento dell'immissione in ruolo, si trova nella stessa posizione sostanziale dei ricorrenti, in quanto

personale non dirigenziale immesso in ruolo a partire dal 01.01.2022, che ha concluso con l'AGCOM un contratto a tempo determinato di specializzazione (c.d. CS) e/o un contratto a tempo determinato (c.d. CTD) avviato/i successivamente al 01.01.2007 (punti 1 e 2 del paragrafo 2 dell'accordo). Tra tale personale figurano – *inter alia* – i funzionari che non hanno presentato ricorso insieme agli odierni ricorrenti ma, come questi, sono stati immessi in ruolo sulla base della stessa delibera di stabilizzazione n. 410/18/CONS del 26.07.2018, in attuazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 (segnatamente 3 funzionari di cui all'Allegato A e 3 funzionari dell'Allegato B alla delibera n. 410/18/CONS).

34. L'immotivata disparità di trattamento riservata agli odierni ricorrenti, a motivo del contenzioso da essi incardinato nel 2018, risulta ulteriormente aggravata dalla circostanza che la previa rinuncia al contenzioso costituisce *condicio sine qua non* anche per l'attribuzione dei tre livelli stipendiali incrementali di cui al punto 4 del paragrafo 2 (con decorrenza 01.01.2022 e 01.01.2026), destinati a *tutto* il “*personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011*”, a prescindere dall'eventuale periodo di pre-ruolo svolto presso l'AGCOM con contratto a tempo determinato (circostanza, quest'ultima, contemplata invece ai punti 1 e 2 del paragrafo 2 e fatta valere in giudizio dai ricorrenti ai diversi fini, sopra precisati, del corretto inquadramento giuridico ed economico loro spettante al momento dell'immissione in ruolo).
35. La misura perequativa di cui al punto 4 del paragrafo 2 trova, infatti, applicazione automatica, ad esempio, nei confronti dei funzionari che sono entrati nei ruoli dell'AGCOM, senza alcun periodo di pre-ruolo con contratto a tempo determinato, all'esito del concorso per funzionario di area tecnica a tempo indeterminato, indetto con la delibera n. 555/18/CONS del 13 novembre 2018 (4 funzionari immessi in ruolo ai sensi della delibera n. 424/19/CONS del 17.10.2019 e 5 funzionari ai sensi della delibera di scorrimento della graduatoria n. 692/20/CONS del 17.12.2020).

*

36. Né la legittimità della clausola in questione può essere giustificata qualora alla stessa si volesse attribuire una **natura transattiva**.
37. Tale operazione non è infatti possibile, in ragione di plurime circostanze.

38. Innanzitutto l'accordo che contiene la condizione in questione è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, ossia da soggetti che non sono titolati a disporre dei diritti soggettivi fatti valere in giudizio dagli odierni ricorrenti. Appare dunque palese la violazione dell'art. 1966, comma 1, c.c., ai sensi del quale, come noto, per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, pena la nullità dell'atto.
39. In secondo luogo, manca evidentemente nel caso di specie il presupposto delle "concessioni reciproche" di cui all'art. 1965 c.c., posto che a fronte della richiesta rinuncia al ricorso l'amministrazione consentirebbe agli odierni ricorrenti di fruire di misure riconosciute comunque *erga omnes* al personale in servizio entrato nei ruoli a partire dal 01.01.2011. Insomma, l'amministrazione vorrebbe fare passare per concessione una misura garantita comunque a tutti.
40. Al contrario, lungi dal trattarsi assolutamente di concessione, quella prevista con la clausola in esame è un'indebita e discriminatoria privazione di un diritto riconosciuto in capo a tutto il personale e che sarebbe riconosciuto anche in capo agli odierni ricorrenti se non avessero avviato il presente contenzioso.
41. Al di là di ogni evidente illegittimità, in termini di nullità e/o annullabilità della clausola in questione, non è chi non veda insomma, quanto possa essere odioso e pregiudizievole l'atteggiamento perpetrato dall'Autorità nei confronti degli odierni ricorrenti.
42. A conferma dell'impossibilità di riconoscere alcuna natura transattiva alla clausola in questione milita peraltro un ulteriore significativo argomento.
43. Viene infatti in rilievo il documento intitolato "*Perimetrazione del mandato alla delegazione trattante per il riavvio della trattativa*" (**doc. 94**), contenente gli indirizzi formulati dal Consiglio nella riunione del 02.03.2022 e trasmesso dalla delegazione trattante di parte datoriale alle Organizzazioni sindacali al fine di riprendere le trattative sullo schema di accordo sindacale. In tale documento si distingue in particolare tra le fattispecie contenute nel paragrafo 2 dell'accordo aventi natura transattiva (individuata in quelle di cui ai punti 1, 2 e 3) e quelle aventi natura perequativa (di cui ai punti 4, 5 e 6) e si evidenzia che la clausola relativa alla rinuncia dei dipendenti ai rispettivi contenziosi potrebbe essere considerata esclusivamente in relazione alle fattispecie aventi natura transattiva.

44. Ebbene, nel medesimo documento il Consiglio *“ha inoltre evidenziato l’opportunità che le ipotesi transattive siano sottoposte al preventivo vaglio dell’Avvocatura generale dello Stato”*. **Nonostante però tale previsione il testo finale dell’accordo sottoscritto il 06.04.2022 e ratificato dalla delibera n. 140/22/CONS non reca alcuna distinzione nel paragrafo 2 tra misure perequative ed eventuali misure transattive (neppure menzionate nella rubrica) e non è stato preceduto da alcuna richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato**, volta ad apprezzare il reale impatto deflattivo delle eventuali misure transattive vagliate sui contenziosi pendenti.
45. Se dunque in capo alla clausola in questione si riconoscesse natura transattiva, essa risulterebbe altresì viziata in ragione della violazione del predetto atto di indirizzo del Consiglio sia nel merito, non avendo l’accordo distinto la natura transattiva da quella perequativa delle misure annoverate dal paragrafo 2, sia nella forma, non risultando previamente acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.

*

46. In ragione di quanto rappresentato ed argomentato appare evidente l’assoluta erroneità, illogicità, contraddittorietà ed illegittimità della clausola di cui al penultimo capoverso del paragrafo 2 dell’accordo allegato alla delibera n. 140/22/CONS per violazione del principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato affermato dalla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999 e dell’allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (*ex multis*, sentenza del 18 ottobre 2012, resa nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e a. / AGCM; ordinanze del 07.03.2013 e del 04.09.2014) e del giudice amministrativo italiano (Cons. Stato, Sez. VI, 30.03.2015, n. 1636; Cons. St., sez. VI, 04.02.2021 n. 1029; TAR Lombardia, sez. III, 15.02.2021 n. 422 e 426), relativa anche a dipendenti dell’AGCOM (cfr. TAR Lazio, sez. III-ter, 04.05.2021, n. 5204; TAR Lazio, sez. III-ter, 10.02.2021, n. 1662), oltre che per eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta, del difetto dei presupposti, della carenza di motivazione e della disparità di trattamento.

47. Le misure perequative del paragrafo 2 dell'accordo vanno, pertanto, riconosciute ai ricorrenti, al pari degli altri dipendenti dell'AGCOM aventi titolo, senza alcuna condizione e senza alcuna eventuale riduzione *in parte qua* della domanda da essi spiegata, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sulla base di presupposti di diritto ed a fini diversi.

I.3 Illegittimità del paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, con riguardo alla disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e i dipendenti immessi con procedura di mobilità volontaria ai sensi delle delibere n. 533/14/CONS e n. 625 /14/CONS.

48. Fermo restando quanto in precedenza argomentato, la delibera impugnata e le previsioni contenute nel paragrafo 2 dell'accordo sindacale con la stessa approvato sono altresì illegittimi per eccesso di potere, nella forma della disparità di trattamento tra le posizioni degli odierni ricorrenti – immessi in ruolo ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 con la stabilizzazione di cui alla delibera n. 410/18/CONS – ed il personale immesso in ruolo con la procedura di mobilità volontaria di cui alla **delibera n. 533/14/CONS (doc. 95)**, siccome attuata dalla **delibera n. 625 /14/CONS (doc. 96)**.

49. Infatti il paragrafo 2 dell'accordo del 06.04.2022:

- (i) **per gli odierni ricorrenti** – che sono risultati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'AGCOM con delibera n. 414/11/CONS del 22.07.2011 e prestano servizio presso la stessa AGCOM dal 01.09.2013 – riconosce **n. 6 livelli stipendiali** incrementali con decorrenza 01.01.2022 e **n. 1 livello incrementale eventuale** (“*previa verifica della disponibilità di bilancio*”) con decorrenza 01.01.2026, ai sensi dei punti 1, 2 e 4;
- (ii) **per il personale immesso in ruolo con la procedura di mobilità volontaria di cui alla delibera n. 533/14/CONS** – che non ha superato alcun concorso indetto dall'AGCOM e proviene da Amministrazioni in alcuni casi neppure afferenti al comparto delle Autorità amministrative indipendenti – riconosce **n. 9 livelli stipendiali** incrementali con decorrenza 01.01.2022, ai sensi del punto 6

del paragrafo 2 dell'accordo; **n. 2 livelli incrementali perequativi** con decorrenza 01.01.2022; **n. 1 livello incrementale eventuale** con decorrenza 01.01.2026, ai sensi del punto 4.

50. Tale diversità di trattamento costituisce un'evidente discriminazione alla rovescia nei confronti del personale che, come gli odierni ricorrenti, ha addirittura superato un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla stessa AGCOM prima di essere stabilizzato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017.
51. Detta diversità di trattamento non risulta peraltro supportata da alcuna valida giustificazione, né nell'accordo sindacale in esame, né nella delibera n. 140/22/CONS che lo ha recepito. Nella premessa di entrambi i documenti si ritrova, infatti, come unica motivazione addotta a giustificazione dei livelli stipendiali incrementali di maggior favore riconosciuti al personale transitato nei ruoli dell'Autorità con procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS, la ritenuta necessità di adeguare il livello economico della retribuzione di tale personale in servizio "mediante il riconoscimento di un numero di livelli congruo in ragione del lasso di tempo intercorso dall'immissione di tali soggetti nei ruoli dell'Autorità al livello stipendiale iniziale" (enfasi aggiunta).
52. Tale circostanza accomuna peraltro evidentemente il personale di cui alla delibera n. 533/14/CONS del 13.10.2014 agli odierni ricorrenti, anch'essi immessi in ruolo al livello stipendiale iniziale della qualifica di funzionario e in servizio presso l'AGCOM dal 01.09.2013, ossia da ben prima dell'immissione in ruolo del personale in comando presso l'AGCOM, disposta con le delibere n. 533/14/CONS e n. 625 /14/CONS.
53. Alla luce di ciò appare evidente l'illegittimità delle richiamate disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'accordo sindacale, ove a beneficio degli odierni ricorrenti non è previsto il medesimo trattamento perequativo previsto invece a favore del personale proveniente da altre amministrazioni immesso in ruolo con la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS, e segnatamente i n. 9 livelli incrementali di cui al punto 6 del richiamato paragrafo 2.

*

I.4 Sulla disparità di trattamento tra gli odierni ricorrenti e i dipendenti immessi in ruolo con la procedura concorsuale riservata di cui alla delibera n. 456/18/CONS.

54. Gli odierni ricorrenti contestano, in secondo luogo, la disparità di trattamento che l'accordo sindacale ratificato con la delibera n. 140/22/CONS illegittimamente prevede tra la loro posizione di personale immesso in ruolo per stabilizzazione con la delibera n. 410/18/CONS, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 ed il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto, con procedura concorsuale di cui alla **delibera n. 456/18/CONS del 18.09.2018 (doc. 97)**.
55. La procedura concorsuale indetta dalla delibera n. 456/18/CONS era infatti riservata, tra gli altri, a quei funzionari che hanno prestato servizio in AGCOM con la qualifica di funzionario nell'ambito dello *staff* di un Componente del Consiglio, sulla base di un contratto a termine. Si tratta di dipendenti dell'AGCOM scelti *intuitu personae*, senza previa procedura concorsuale, in considerazione del rapporto fiduciario da instaurarsi con il Componente del Consiglio nell'ambito del cui *staff* avrebbero svolto la loro attività lavorativa come funzionari a tempo determinato. All'esito della procedura di cui alla delibera n. 456/18/CONS anche essi sono stati immessi nei ruoli dell'AGCOM.
56. Orbene, tali funzionari, immessi nei ruoli dell'AGCOM con inquadramento giuridico ed economico al livello F0, si vedono riconoscere, in forza del paragrafo 2, n. 2, dell'accordo sindacale di cui alla delibera n. 140/22/CONS, un livello incrementale per ciascun anno di servizio maturato presso l'AGCOM con contratto a tempo determinato non preceduto da alcun concorso pubblico. L'Amministrazione ritiene infatti che il contratto a termine di specializzazione a suo tempo sottoscritto dagli odierni ricorrenti non equivalga ad un contratto a tempo determinato, nonostante le mansioni dei funzionari siano le stesse a prescindere dal *nomen* attribuito dall'AGCOM al contratto (in entrambi casi sempre contratti a tempo determinato) e della durata (a tempo determinato o indeterminato).
57. Tale circostanza, sulla quale ci si è diffusamente soffermati nel ricorso introduttivo (alle cui considerazioni dunque si rinvia), **crea un'evidente disparità di trattamento rispetto agli odierni ricorrenti ai quali il medesimo par. 2 dell'accordo**

sindacale, al punto n. 1, riconosce invece solo 2 (due) livelli incrementali in relazione ai 3 (tre) anni di servizio maturati presso l'AGCOM con un contratto a tempo determinato di specializzazione, peraltro ottenuto all'esito di un concorso pubblico per titoli ed esami (indetto dall'AGCOM con la delibera n. 414/11/CONS del 22 luglio 2011).

58. Anche sotto tale profilo, dunque, gli odierni ricorrenti risultano ingiustificatamente discriminati rispetto a colleghi, pure funzionari, che hanno fatto ingresso per la prima volta in Autorità in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato *intuitu personae* e, al pari dei ricorrenti, sono stati immessi in ruolo sulla base dello stesso art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e della stessa delibera AGCOM di attuazione n. 410/18/CONS (i ricorrenti ai sensi del comma 1 dell'art. 20 e i funzionari *ex staff* ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017).
59. **Tale circostanza dovrebbe comportare un trattamento dei ricorrenti, se non migliore, quantomeno uguale a quello riservato dall'Amministrazione resistente al personale che, per qualifica e pregresso lavorativo con contratto a termine presso l'AGCOM, prima dell'immissione in ruolo, si trova in una posizione comparabile.**

II. Sull'illegittimità della procedura di mobilità straordinaria di cui alla delibera n. 140/22/CONS ed alle successive delibere nn. 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS.

Violazione dalla direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e dell'allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, contraddittorietà, carenza di motivazione, disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 36 Cost.

60. La procedura di mobilità straordinaria di cui alla delibera n. 140/22/CONS, siccome attuata dalle delibere nn. 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, è illegittima in quanto viziata da un'evidente disparità di trattamento, priva di giustificazione, con riguardo all'inquadramento giuridico ed economico garantito, al momento dell'immissione in ruolo, al personale

“esterno” proveniente da altre Amministrazioni rispetto a quello attribuito al personale “interno” che, come gli odierni ricorrenti, è stato immesso in ruolo mediante stabilizzazione *ex lege* del rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere con la stessa AGCOM.

61. Si tratta di una difformità di trattamento che si sostanzia in una vera e propria discriminazione a rovescio nei confronti degli odierni ricorrenti, per i quali non sembrano valere principi riconosciuti, invece, al personale che, provenendo da amministrazioni terze, viene immesso nei ruoli dell'AGCOM.
62. Gli odierni ricorrenti intendono, dunque, impugnare le predette delibere nella parte in cui non riconoscono loro – in quanto personale immesso in ruolo in AGCOM mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 (giusta delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018) – il medesimo trattamento garantito invece al personale “esterno” immesso in ruolo in AGCOM con procedura di mobilità, in tema di: (i) inquadramento giuridico ed economico riconosciuto al momento dell'immissione in ruolo; (ii) valorizzazione dell'anzianità di servizio pregressa maturata presso la stessa AGCOM, oltre che presso altri Enti, antecedentemente all'immissione nei ruoli dell'Amministrazione resistente; (iii) godimento del residuo ferie ascrivibile al rapporto di lavoro precedente all'immissione nei ruoli dell'AGCOM.
63. In particolare, al fine di valorizzare le *“figure professionali di elevata e consolidata competenza e professionalità già presenti in Autorità”*, *“nell'ambito del complessivo piano di reclutamento finalizzato all'assunzione mediante concorso pubblico di funzionari e operativi altamente specializzati”*, **la delibera n. 140/22/CONS e l'allegato accordo sindacale del 06.04.2022 prevedevano la “attivazione di un'ultima procedura di mobilità riservata al personale non dirigenziale che, alla data del presente accordo, sia in servizio in posizione di comando/distacco/fuori ruolo da almeno un anno”** (cfr. considerando a pag. 3 della delibera n. 140/22/CONS).
64. Detta procedura di mobilità, *“da attuarsi mediante uno o più bandi”* (cfr. paragrafo 6 dell'accordo sindacale) con pubblicazione *“sulla rete intranet dell'Autorità”* (cfr. delibera n. 141/22/CONS), veniva riservata al personale in servizio presso l'Auto-

rità in posizione di comando/distacco/fuori ruolo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale (06.04.2022), che abbia già maturato una "*anzianità di servizio*" presso l'AGCOM di almeno un anno (art. 2, comma 1, lett. a), della delibera n. 141/22/CONS) o che maturerà "*il requisito annuale di anzianità di servizio in Autorità*" (cfr. il primo "*ritenuto*" a pagina 4 della delibera n. 141/22/CONS).

65. Il numero di posti messi a bando dalla delibera n. 141/22/CONS del 05.05.2022 coincide con quello dei funzionari ed operativi in servizio presso l'AGCOM, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, al 06.04.2022, data di sottoscrizione dell'accordo sindacale (cfr. i *considerando* a pagina 3 e l'art. 1, comma 1, della delibera n. 141/22/CONS). Non è previsto alcun esame, né una valutazione comparativa dei *curricula* e neppure una graduatoria finale di merito.
66. Oltre al requisito temporale dell'essere in servizio presso l'AGCOM alla data del 06.04.2022, la procedura di mobilità prevede che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 141/22/CONS:
- "*avere esperienza nella pubblica amministrazione, a seguito di assunzione per pubblico concorso, non inferiore a 5 anni*" (requisito invero posseduto anche dagli odierni ricorrenti al momento della loro immissione nei ruoli dell'AGCOM per stabilizzazione del precedente rapporto a tempo determinato in essere con la stessa AGCOM); e
 - "*essere in possesso del diploma di laurea, nel caso di partecipazione alla procedura per l'immissione in ruolo nella qualifica di funzionario e del diploma di scuola secondaria di II grado, nel caso di partecipazione alla procedura per l'immissione in ruolo nella qualifica di operativo*" (anche tale requisito risultava invero posseduto dai ricorrenti, non solo alla data di immissione in ruolo, ma anche al momento della partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'AGCOM con delibera n. 414/11/CONS del 22.07.2011).
67. Quanto all'inquadramento giuridico ed economico da attribuire al personale delle altre amministrazioni da immettere nei ruoli dell'AGCOM, la procedura di mobilità in parola prevede – senza esitazione – che lo stesso possa essere fissato ad un livello superiore a quello iniziale della qualifica in rilievo (nel caso dei funzionari, ad un livello dunque superiore a F0; livello, quest'ultimo, invece attribuito agli

odierni ricorrenti al momento dell'immissione in ruolo, malgrado la qualificata anzianità di servizio da essi maturata presso la stessa AGCOM nei 5 anni di contatto a tempo determinato del periodo di pre-ruolo).

68. Ai fini del concreto inquadramento da attribuire a ciascun istante in servizio presso l'AGCOM, la procedura di mobilità distingue tra personale "*proveniente dalla Pubblica Amministrazione*" (ossia da Ministeri ed Enti pubblici) e personale "*proveniente dal comparto delle Autorità Amministrative Indipendenti*", onde tener conto delle diverse tabelle stipendiali e dei diversi sistemi di progressione economica esistenti nei due comparti ed evitare così un'eventuale *reformatio in peius* nel caso di quanti, provenendo in particolare dal comparto delle *Authorities*, già possiedono un inquadramento giuridico ed economico "di provenienza" superiore al livello iniziale della carriera di funzionario.
69. Per il personale "*proveniente dalla Pubblica Amministrazione*" (Ministeri ed Enti pubblici) l'AGCOM rimette la definizione dell'inquadramento da attribuire al momento dell'immissione in ruolo al possesso dei seguenti titoli valutabili: "*anzianità di servizio nella P.A. superiore a cinque anni, valutazioni annuali conseguite dal dipendente, specifiche esperienze professionali presso uffici di diretta collaborazione od organi costituzionali, esperienze internazionali, riconoscimenti professionali, attestati corsi professionali, laurea con indirizzo attinente. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno [...]. I periodi inferiori a 6 mesi sono computabili se continuativi anche in amministrazioni diverse*" (art. 3, commi 1, 2 e 3, della delibera 141/22/CONS e paragrafo 6 dell'accordo sindacale).
70. Nel caso di immissione in ruolo con la qualifica di funzionario (la stessa posseduta dagli odierni ricorrenti sin dal primo contratto a tempo determinato), **la delibera n. 141/22/CONS indica il numero di livelli incrementali** (rispetto al livello iniziale F0 della qualifica di funzionario), attribuibili in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione previsti:
- a) "*anzianità: fino a 5 livelli per gli anni di anzianità di servizio nella P.A.*;
 - b) "*titoli posseduti (110 e lode, dottorato e master di specializzazione di durata biennale): fino ad un massimo di 2 livelli*;
 - c) "*esperienza professionale (incarichi di coordinamento e/o responsabilità, partecipazione ad organismi internazionali): fino ad un massimo di 2 livelli; sarà*

calcolata l'intera carriera professionale inclusi i 5 anni detratti di cui al punto a)".

71. Sia nel caso dell'inquadramento degli operativi (art. 3, comma 2, ultimo capoverso), sia nel caso di quello dei funzionari (art. 3, comma 3, ultimo capoverso), viene fissato un tetto massimo di inquadramento, corrispondente al livello B9 per gli operativi e F9 per i funzionari. **Ebbene, tale tetto massimo "dista" ben 27 livelli dalla soglia iniziale della scala stipendiale degli operativi (D0) e ben 9 livelli dal livello iniziale della scala stipendiale dei funzionari (F0), quest'ultimo attribuito agli odierni ricorrenti al momento della loro immissione in ruolo.**
72. Per il personale *"proveniente dal comparto delle Autorità Amministrative Indipendenti"* viene invece *"garantito il medesimo trattamento giuridico ed economico in godimento nell'Autorità di provenienza, fatti salvi gli incrementi stipendiali maturati nel periodo di comando in AGCOM"* (art. 4, comma 1, della delibera n. 141/22/CONS).
73. Sia nel caso del personale proveniente dalla pubblica amministrazione, sia nel caso del personale delle altre autorità amministrative indipendenti, è previsto che all'inquadramento definito dalla Commissione all'uopo nominata con delibera n. 142/22/CONS del 05.05.2022, sulla base dei criteri sopra precisati, si aggiungano **i seguenti ulteriori livelli incrementali**, anche al di sopra del tetto di cui all'art. 3 della delibera n. 141/22/CONS eventualmente già raggiunto dalla valutazione dei titoli del personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione:
- a) *"di un livello stipendiale per ciascun anno di servizio maturato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Autorità dalla data di decorrenza del relativo provvedimento;*
 - b) *degli eventuali livelli stipendiali di cui al paragrafo 3, punto 8 dell'Accordo"* (art. 8 della delibera n. 141/22/CONS e paragrafo 6 dell'accordo del 6 aprile 2022 allegato alla delibera n. 140/22/CONS).
74. In pratica, oltre all'inquadramento attribuito sulla base dei criteri indicati dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 141/22/CONS, a tutti i nuovi immessi in ruolo, provenienti da altre amministrazioni, vengono riconosciuti tanti livelli stipendiali aggiuntivi quanti sono gli anni di servizio maturati presso l'AGCOM in posizione di

comando, distacco o fuori ruolo ed anche gli ulteriori livelli stipendiali di cui al paragrafo 3, punto 8, dell'accordo del 06.04.2022, ossia *“1 livello per ciascun biennio di effettivo servizio - o frazione superiore ai 12 mesi - a qualsiasi titolo - fino ad un massimo di 3 livelli”*, previsti *“[a] saldo e a completo stralcio e transazione della mancata applicazione dei meccanismi di progressione economica previsti dal Regolamento del personale - e dall'Accordo integrativo all'accordo AGCM del 5 aprile 2016 - per il periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021”*.

75. La previsione di cui al richiamato paragrafo 3, punto 8, dell'accordo, fa addirittura sì che il personale proveniente da altre Autorità amministrative indipendenti (es. l'AGCM) cumuli in relazione al periodo di tempo compreso tra il 01.01.2016 e il 31.12.2021, ai fini dell'inquadramento finale riconosciuto al momento dell'immissione in ruolo in AGCOM, le seguenti progressioni economiche:

- 1) i livelli incrementali attribuiti ogni anno dall'amministrazione di provenienza sulla base del sistema di valutazione e di progressione economica annuale ivi vigente (nel caso dell'AGCM fino a tre livelli incrementali all'anno); livelli che l'interessato ha comunque ricevuto dalla propria Amministrazione di appartenenza durante il periodo di comando presso l'AGCOM e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 141/22/CONS, vengono dall'AGCOM riconosciuti automaticamente all'interno del complessivo *“trattamento giuridico ed economico in godimento nell'Autorità di provenienza”* al momento dell'immissione nei ruoli dell'AGCOM;
- 2) *“gli incrementi stipendiali maturati nel periodo di comando in AGCOM”* (art. 4, comma 1, della delibera n. 141/22/CONS), pari ad un livello incrementale per ciascun anno di servizio svolto in posizione di comando presso l'AGCOM, in considerazione del sistema di progressione economica vigente nell'Amministrazione resistente che attribuisce n. 1 livello incrementale all'anno a ciascun dipendente di ruolo e a tempo determinato;
- 3) i livelli incrementali attribuiti dall'AGCOM ai propri dipendenti a saldo, stralcio e transazione della mancata attuazione del meccanismo di progressione economica legato alla valutazione triennale dell'attività svolta dal personale di ruolo e a tempo determinato dell'AGCOM (cfr. art. 38 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM, ai sensi del

quale “I funzionari sono valutati ogni anno. Con cadenza triennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l’attribuzione di progressioni equivalenti a non più di 5 scatti per il 30% dei funzionari in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo”).

76. In virtù dei criteri previsti dalle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, con le delibere n. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS il personale proveniente dalla pubblica amministrazione è inquadrato al livello 11 e 14 della qualifica di funzionario, il personale proveniente dalle altre autorità amministrative indipendenti al livello 21 e 37 della qualifica di funzionario.
77. **Ebbene, se si considera che gli odierni ricorrenti, con 9 anni di anzianità di servizio in AGCOM, si trovano ad oggi al livello F4 della carriera di funzionario, per effetto dell’erroneo inquadramento ad essi attribuito dell’AGCOM al momento dell’immissione in ruolo, e che il sistema di progressione giuridico-economica attualmente vigente in AGCOM prevede il riconoscimento a ciascun dipendente di n. 1 livello incrementale all’anno, si apprezza nella sua ampiezza la grave discriminazione operata nei confronti dei ricorrenti, che si vedono oggi scavalcati – sotto il profilo giuridico ed economico – da dipendenti di altre amministrazioni con anzianità di servizio presso l’AGCOM anche di solo un anno.**
78. Il meno titolato dei nuovi dipendenti dell’AGCOM, immessi in ruolo con la procedura di mobilità in esame, supera oggi gli odierni ricorrenti di almeno 7 livelli giuridici ed economici: il che significa che i ricorrenti raggiungeranno il minore degli inquadramenti dei nuovi dipendenti AGCOM (F11) fra 7 anni e, dunque, quando avranno un’anzianità di servizio maturata presso l’AGCOM di ben 16 anni (9 anni di servizio attuali più 7 ulteriori occorrenti per raggiungere il livello F11). Per lo stesso motivo, i ricorrenti non avranno modo di raggiungere l’inquadramento più alto riconosciuto ai nuovi funzionari dell’AGCOM (F37) neppure a fine carriera, essendo a tal fine necessari ben 33 ulteriori anni di servizio in AGCOM.
79. Il paradossale effetto distorsivo rappresentato trova origine dalla disomogeneità dei criteri applicati dall’AGCOM al personale immesso in ruolo tramite la procedura

di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS e quello transitato nei ruoli mediante stabilizzazione. Gli odierni ricorrenti, appartenenti a quest'ultima categoria di personale, sono stati infatti immessi in ruolo con l'attribuzione di un inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della carriera di funzionario (F0) (cfr. art. 2, comma 1, della delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018, già in atti), nonostante risultassero già dipendenti dell'AGCOM al momento della loro immissione in ruolo mediante semplice stabilizzazione *ex lege* (ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017) del lungo rapporto a tempo determinato che traeva origine dal superamento di un concorso per titoli ed esami per il livello iniziale della qualifica di funzionario, indetto dalla stessa AGCOM (con delibera n. 414/11/CONS del 22.07.2011, pure già in atti).

80. Un rapporto con l'AGCOM che, a partire dal 01.09.2013, attraverso vari contratti a tempo determinato, ha consentito agli odierni ricorrenti di vantare **un'anzianità di servizio al momento dell'immissione in ruolo (01.09.2018) pari a 5 anni e alla data del presente ricorso pari a 9 anni** (stando al principio enunciato all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della delibera 141/22/CONS e al paragrafo 6 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, secondo cui "*Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno [...]. I periodi inferiori a 6 mesi sono computabili se continuativi anche in amministrazioni diverse*").
81. Eppure, sorprendentemente, le circostanze testé rappresentate non sono state ritenute idonee o sufficienti dall'Amministrazione resistente per inquadrare i ricorrenti, all'atto dell'immissione in ruolo avvenuta per stabilizzazione, ad un livello giuridico ed economico diverso da quello iniziale della qualifica di funzionario (F0).
82. Tale decisione dell'Amministrazione – tanto più assurda in quanto relativa ad un rapporto di lavoro che semplicemente si è trasformato a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione prevista da una norma di rango primario – ha determinato un'evidente ***reformatio in peius* del trattamento retributivo goduto dai ricorrenti prima della loro immissione nei ruoli dell'AGCOM.**
83. La stessa *reformatio in peius* che correttamente l'AGCOM si premura di evitare tanto nei confronti del personale proveniente dalla Pubblica amministrazione

quanto nei confronti del personale proveniente da Autorità amministrative indipendenti (l'art. 4, comma 1, della delibera n. 141/22/CONS garantisce al “*personale proveniente dal comparto delle Autorità Amministrative Indipendenti [...] il medesimo trattamento giuridico ed economico in godimento nell'Autorità di appartenenza, fatti salvi gli incrementi stipendiali maturati del periodo di comando in AGCOM*” e l'art. 8, comma 4, della delibera n. 141/22/CONS, precisa, con portata più ampia, che “*Il trattamento economico fondamentale riconosciuto al personale transitato in mobilità non potrà, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di provenienza*”), è stata in maniera contraddittoria ed illogica perpetrata dalla stessa AGCOM nei confronti degli odierni ricorrenti, che – a ben vedere – al momento dell'immissione in ruolo pure potevano essere astrattamente qualificati come “*personale proveniente dal comparto delle Autorità Amministrative Indipendenti*”, essendo già dipendenti dell'AGCOM.

84. Peraltro, uno dei ricorrenti (il Dott. Zannella), al momento dell'adozione della delibera di stabilizzazione n. 410/18/CONS, era in aspettativa senza assegni in quanto vincitore di un concorso pubblico indetto dall'AGCM per due posti nella qualifica di funzionario, a tempo indeterminato, nel ruolo della carriera direttiva al VI livello della scala stipendiale dei funzionari (F6). Ebbene, neppure nei suoi riguardi l'AGCOM, al momento dell'immissione in ruolo, ha riconosciuto il medesimo trattamento giuridico ed economico in godimento nell'Autorità di provenienza (l'AGCM), previsto dall'art. 4 della delibera n. 141/22/CONS, né è stato a lui attribuito alcun livello stipendiale incrementale per ciascun anno di servizio prestato pre-ruolo presso l'AGCOM. Anzi, egli è stato ulteriormente discriminato a seguito del mancato riconoscimento nei suoi confronti del livello giuridico ed economico incrementale assegnato dall'AGCOM a gennaio 2019 a tutti gli altri dipendenti dell'Autorità (compresi i suoi colleghi odierni ricorrenti) in relazione all'attività di servizio prestata nell'anno 2018 in AGCOM senza demerito (circostanze tutte presenti nel caso del Dott. Zannella). Pertanto, il Dott. Zannella è ingiustamente inquadrato oggi al livello F3, a fronte dell'inquadramento al livello F4 posseduto dagli altri ricorrenti, nonostante la pari anzianità di servizio complessiva di 9 anni e l'inquadramento al livello F6 goduto in AGCM prima dell'immissione in ruolo in AGCOM.

85. Più in generale, appare altrettanto caratterizzata da illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione ed illegittimità la scelta dell'AGCOM di non tener minimamente in conto, ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico spettante agli odierni ricorrenti al momento della loro immissione in ruolo, dell'anzianità di servizio dagli stessi maturata presso l'AGCOM in costanza dei vari contratti a tempo determinato che hanno caratterizzato il loro periodo di pre-ruolo, senza soluzione di continuità.
86. Si tratta della medesima **anzianità di servizio presso l'AGCOM** che fa *“salvi gli incrementi stipendiali maturati nel periodo di comando in AGCOM”* per il personale proveniente dalle altre *Authorities* (art. 4, comma 1, e art. 8, comma 3, della delibera n. 141/22/CONS) e che comporta, più in generale, per tutto il personale interessato dalla mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS il *“riconoscimento [...] di un livello stipendiale per ciascun anno di servizio maturato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni, n.d.r.] dalla data di decorrenza del relativo provvedimento”* (art. 8, comma 1, lett. a), della delibera n. 141/22/CONS).
87. Tale anzianità è stata invece completamente disconosciuta e sterilizzata dall'AGCOM nel caso dei ricorrenti, al momento della loro immissione in ruolo per stabilizzazione al livello F0, con un'evidente discriminazione a rovescio che si somma alla violazione delle disposizioni della direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999 e dell'allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e del Giudice amministrativo italiano (meglio richiamata nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
88. Oltre a non sommarsi automaticamente all'inquadramento giuridico ed economico da attribuirsi al momento dell'immissione in ruolo, nel caso dei ricorrenti l'anzianità di servizio maturata presso l'AGCOM non ha costituito neppure titolo qualificato (in quanto maturata proprio alle dipendenze dell'Amministrazione che procede all'immissione in ruolo) per l'accesso ad un inquadramento giuridico ed economico in partenza superiore al livello iniziale della qualifica di funzionario.
89. E ciò, ancora una volta, a differenza del personale destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS, per il quale *“gli anni di anzianità di*

servizio nella P.A.” (genericamente intesa e dunque a maggior ragione nella stessa AGCOM) valgono – da soli – “fino a 5 livelli” incrementali rispetto al livello F0 (cfr. art. 3, comma 3, lett. a), della delibera n. 141/22/CONS).

90. Al fine di fornire ulteriori elementi a dimostrazione del trattamento deteriore arbitrariamente riservato dall’AGCOM al proprio personale immesso in ruolo tramite procedura di stabilizzazione *ex* delibera n. 410/18/CONS rispetto a quello garantito al personale in comando/distacco/fuori ruolo destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS, si fornisce di seguito **una tabella di comparazione tra i requisiti di accesso ed i titoli oggetto di valutazione previsti dalla delibera n. 141/22/CONS e dalla delibera n. 414/11/CONS**, recante i bandi di concorso per titoli ed esami per la selezione di 20 giovani laureati in discipline tecniche, economiche, giuridiche e sociologiche assunti dall’AGCOM con contratto a tempo determinato di tre anni (c.d. di specializzazione), al livello iniziale della qualifica di funzionario e con trattamento economico pari all’80% della retribuzione annua lorda del livello F0 (il concorso all’epoca vinto dagli odierni ricorrenti):

	Procedura straordinaria di mobilità - funzionari (delibera n. 141/22/CONS)	Concorso pubblico per contratto a tempo determinato di 3 anni nella qualifica di funzionario (delibera n. 414/11/CONS)
Requisiti di ammissione: titoli di studio	Qualsiasi diploma di laurea	Diploma di laurea quadriennale, specialistica o titolo equipollente in ingegneria, economia, giurisprudenza o scienze delle comunicazioni
Requisiti di ammissione: votazione titoli di studio	nessuna indicazione minima	<i>votazione non inferiore a 105/110</i>
Requisiti di ammissione: età	nessuna preclusione	inferiore a 33 anni
Requisiti di ammissione: competenze informatiche	non richieste	buone conoscenze e capacità applicative in ambiente windows
Requisiti di ammissione: conoscenza delle lingue straniere	non richiesta	conoscenza della lingua inglese
Soglie di sbarramento	nessuna	punteggio minimo dei titoli valutabili: 15/40; punteggio minimo per l'idoneità: 60/100

Titoli valutabili ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico ad un livello superiore a F0	a) anzianità: fino a 5 livelli per gli anni di anzianità di servizio nella P.A.; b) titoli posseduti (110 e lode, dottorato e master di specializzazione di durata biennale): fino ad un massimo di 2 livelli; c) esperienza professionale (incarichi di coordinamento e/o responsabilità, partecipazione ad organismi internazionali): fino ad un massimo di 2 livelli; è calcolata l'intera carriera professionale inclusi i 5 anni detratti di cui al punto a).	nessuno
Titoli valutabili ai soli fini dell'attribuzione del punteggio finale relativo ai titoli posseduti	nessuno	a) Voto di laurea superiore al 105/110: 1 punto per ogni voto, più 1 punto per la lode, fino ad un massimo di 6 punti; b) il possesso di master specialistico post-laurea conseguito a seguito di un corso di durata almeno annuale; il possesso di specializzazione post-universitaria conseguiti presso istituzioni universitarie o di ricerca, in Italia o all'estero: fino ad un massimo di 12 punti (attribuiti anche alla luce del grado di pertinenza); c) il possesso di qualificata e pertinente esperienza lavorativa nelle materie d'interesse dell'Autorità: fino a 12 punti; d) la partecipazione a rilevanti attività di aggiornamento o approfondimento (corsi, seminari): fino ad un massimo di 2 punti e) le pubblicazioni di saggi o articoli: fino a 6 punti (da attribuire anche alla luce del grado di pertinenza) f) tesi di laurea o di specializzazione in materie di interesse dell'Autorità: fino a 6 punti g) lo svolgimento di attività di praticantato presso Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilevanza costituzionale o internazionale con particolare riferimento all'esperienze maturate in materia di interesse dell'Autorità: 6 punti; h) il possesso di titoli di abilitazione professionale: fino ad un massimo di 2 punti; I titoli di cui alla lettera g), qualora maturati presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comportano un incremento pari al 50%.

91. Oltre ai requisiti di accesso al concorso per un contratto a termine più stringenti rispetto a quelli previsti la procedura di mobilità, è possibile inoltre rilevare che

diversi titoli, che nell'ambito del concorso superato dai ricorrenti venivano valutati unicamente ai fini dell'attribuzione di un punteggio utile per la graduatoria finale del concorso per un posto da funzionario a tempo determinato all'80% della retribuzione annua lorda del livello F0, ai sensi della delibera n. 141/22/CONS comportano l'attribuzione di un inquadramento giuridico ed economico fino al livello F9, ossia ad un livello ben superiore rispetto a quello iniziale riconosciuto ai ricorrenti al momento della loro immissione in ruolo (peraltro dopo 5 anni di anzianità di servizio pre-ruolo maturata presso l'AGCOM).

*

92. Ulteriore conferma dell'illegittima disparità di trattamento riservata ai ricorrenti in confronto al personale di cui alla delibera n. 141/22/CONS e, in particolare, a quello proveniente da Amministrazioni ed Enti non appartenenti al comparto delle Autorità amministrative indipendenti si ricava, infine, dalla ***“indennità accessoria di maggiori responsabilità”*** riconosciuta *“al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l'Autorità”*, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* dell'AGCOM (come modificato dall'art. 2, comma 2, dell'accordo sindacale AGCOM del 26.03.2021, ratificato dalla delibera n. 126/21/CONS, **doc. 98**).
93. Tale indennità accessoria, riconosciuta unicamente al personale in comando presso l'AGCOM, proveniente da Amministrazioni ed Enti non appartenenti al comparto delle Autorità amministrative indipendenti, è *“finalizzata a remunerare la maggiore complessità e la più elevata qualità del lavoro svolto in Autorità rispetto a quello espletato presso le amministrazioni di appartenenza e corrisposta in ragione dei risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. [...] L'indennità accessoria di maggiori responsabilità non spetta al personale comandato da altre Autorità amministrative indipendenti, salvo il caso in cui lo stesso sia chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità in Direzioni o Uffici”* (art. 50 del citato Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCOM).
94. Il divario, in termini di *“complessità”* e *“qualità del lavoro”*, tra l'attività svolta in AGCOM e quella espletata presso una Pubblica amministrazione non appartenente

al comparto delle *Authorities* è dunque tale da comportare, ai sensi del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* dell'AGCOM, il riconoscimento di un'indennità di importo variabile, per il personale in comando inquadrato nella qualifica di funzionario, tra la misura minima di euro 8.000,00 e la misura massima di euro 14.000,00 (art. 50, comma 7, del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale* dell'AGCOM).

95. Detta indennità accessoria di maggiori responsabilità costituisce, dunque, la prova che per l'AGCOM l'attività lavorativa prestata presso un'Amministrazione diversa da un'Autorità amministrativa indipendente non è equiparabile per complessità e qualità del lavoro a quella svolta presso l'AGCOM. **Ne consegue che l'anzianità di servizio maturata presso un'Amministrazione diversa da un'Autorità amministrativa indipendente non potrà risultare equivalente a quella maturata presso l'AGCOM.**
96. Di qui, ancora una volta, l'illegittimità per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e violazione di disposizioni di rango primario (fra le quali gli articoli 3 e 36 della Costituzione italiana e la più volte richiamata direttiva europea 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e l'allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) del sistema di inquadramento giuridico ed economico utilizzato dall'AGCOM al momento dell'immissione in ruolo degli odierni ricorrenti. Tale sistema, lungi dal valorizzare i titoli, l'esperienza e l'anzianità di servizio maturata dai propri dipendenti a tempo determinato nel periodo antecedente all'immissione in ruolo mediante stabilizzazione prevista *ex lege*, riserva infatti un trattamento nettamente di maggior favore al personale proveniente da altre Amministrazioni.
97. In tale trattamento di maggior favore rientra anche il riconoscimento da parte dell'AGCOM delle ferie residue non godute presso l'Amministrazione di provenienza (art. 8, comma 6, della delibera n. 141/22/CONS), in aggiunta a quelle spettanti in ragione del servizio prestato presso l'AGCOM. Riconoscimento, questo, che pure non trova precedente nei riguardi degli odierni ricorrenti, i quali sono stati, al contrario, testimoni della cancellazione delle ferie residue, maturate presso la

stessa AGCOM, nel passaggio da un contratto a termine all'altro e al momento della loro immissione in ruolo.

98. Alla luce di quanto sin qui evidenziato ed argomentato appare evidente l'illegittimità delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, nonché delle delibere n. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento agli odierni ricorrenti dello stesso trattamento riservato al personale destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;

III. Illegittimità del paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS. Violazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

99. L'accordo sindacale impugnato allegato alla delibera n. 140/22/CONS è altresì illegittimo ove, al paragrafo 7, prevede la possibilità di attribuire *“incarichi di reggenza di uffici di II livello al personale che abbia maturato almeno 6 anni di anzianità di ruolo nella qualifica di funzionario”* (punto n. 1), enfasi aggiunta) e *“incarichi di responsabilità di specifiche aree [...] nell'ambito delle strutture organizzative di secondo livello – ovvero di specifici incarichi disciplinati dalla normativa nazionale, al personale che abbia maturato almeno 3 anni di anzianità di ruolo nella qualifica di funzionario”* (punto n. 2), enfasi aggiunta).
100. Il requisito della *“anzianità di ruolo”*, in luogo dell'anzianità di servizio, impedisce infatti agli odierni ricorrenti di accedere alle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di reggenza degli uffici di secondo livello e rischia di incidere negativamente sulla valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti ai fini dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle aree e degli specifici incarichi disciplinati dalla normativa nazionale, laddove tale valutazione, *“basata sull'esperienza maturata, sulla competenza acquisita e sui risultati ottenuti dal candidato”*, fosse intesa come limitata al solo periodo di ruolo.
101. Nel caso degli odierni ricorrenti, che sono stati immessi in ruolo dall'AGCOM per stabilizzazione del rapporto a tempo determinato in essere con l'Amministrazione resistente sin dal 01.09.2013, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 (giusta delibera n. 410/18/CONS del 26.07.2018), la previsione dell'anzianità di

ruolo, come requisito di accesso alle predette progressioni di carriera, risulta illegittima in quanto discrimina tra anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato e anzianità di servizio maturata in costanza di contratto a tempo determinato, pur nella continuità del complessivo rapporto lavorativo intercorso con l'AGCOM in virtù della stabilizzazione *ex lege* attuata dall'Autorità.

102. La previsione dell'anzianità di ruolo, in luogo dell'anzianità di servizio, si pone in contrasto con le disposizioni e la *ratio* della direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, con la clausola 4 di tale accordo quadro, ai sensi della quale, *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”* (par. 1) e *“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”* (par. 4).
103. Gli odierni ricorrenti hanno già evidenziato la violazione di tali disposizioni nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento all'inquadramento giuridico ed economico al livello iniziale della qualifica di funzionario (F0) disposto dall'AGCOM con decorrenza dall'immissione in ruolo dei ricorrenti (01.09.2018), nonostante questi vantassero un'anzianità di servizio pregressa pari a cinque anni in virtù dei diversi contratti a tempo determinato succedutisi nel periodo di pre-ruolo dal 01.09.2013.
104. Senza il requisito di accesso discriminatorio costituito dall'anzianità *“di ruolo”*, gli odierni ricorrenti avrebbero la possibilità di partecipare alla selezione per l'attribuzione degli incarichi di reggenza degli uffici di secondo livello dell'AGCOM, potendo vantare un'anzianità *“di servizio”* – ad oggi – superiore ad 8 anni, come tale ampiamente al di sopra del requisito minimo di *“6 anni di anzianità”* stabilito dal n. 1 del paragrafo 7 dell'accordo del 6 aprile 2022 allegato alla delibera n. 140/22/CONS.

105. La stessa anzianità di servizio nel complesso posseduta dai ricorrenti, sebbene non strettamente necessaria ai fini dell'accesso alle procedure per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle aree nell'ambito degli uffici di secondo livello o degli incarichi disciplinati dalla normativa nazionale, essendo a tal fine sufficiente anche l'anzianità maturata dai ricorrenti successivamente alla data della loro immissione in ruolo (01.09.2018), avrebbe comunque un peso significativo, in ottica comparativa, laddove fosse tenuta in debita considerazione dall'Amministrazione in sede di valutazione dei *curricula* dei candidati, al posto della sola anzianità di ruolo.

106. In estrema sintesi alla luce di tutto quanto rappresentato ed argomentato risulta evidente:

- il diritto dei ricorrenti al corretto inquadramento giuridico ed economico (F5) conseguente all'anzianità di servizio pre-ruolo maturata presso l'AGCOM con successivi contratti a termine (pari a 5 anni), con decorrenza 1° settembre 2018, come previsto dalla delibera n. 410/18/CONS del 26 luglio 2018 (art. 2, comma 1) che ha disposto l'immissione dei ricorrenti nei ruoli dell'AGCOM mediante stabilizzazione automatica ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017;
- il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti in conseguenza del diverso inquadramento giuridico ed economico da essi vantato al momento dell'immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;
- il diritto dei ricorrenti a non essere discriminati, ai fini delle misure di perequazione stipendiale, di progressione di carriera e di inquadramento giuridico ed economico riconosciuto al momento dell'immissione in ruolo, rispetto agli altri funzionari di ruolo dell'AGCOM che:
 - a) non avendo proposto ricorso per l'accertamento del corretto inquadramento dovuto in ragione dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, accedono senza alcuna preclusione alle misure retributive perequative previste dal paragrafo 2 dell'accordo sindacale;
 - b) laddove immessi in ruolo mediante procedura di mobilità, si vedono riconoscere dall'accordo sindacale in parola:

- i. nel caso della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS, misure perequative più favorevoli (9 livelli stipendiali incrementali *ex* paragrafo 2, n. 6, oltre ai 3 livelli incrementali *ex* paragrafo 2, n. 4) rispetto a quelle previste per i ricorrenti (4 livelli stipendiali incrementali *ex* paragrafo 2, n. 1 e 2, oltre ai 3 livelli *ex* paragrafo 2, n. 4), in aggiunta peraltro all'inquadramento disposto al momento della loro immissione in ruolo, che teneva conto – a differenza dei ricorrenti – degli anni di servizio prestati pre-ruolo in posizione di comando presso l'AGCOM, per effetto della previsione di cui al punto 6 dell'accordo sindacale del 28 dicembre 2015, **doc. 99**);
- ii. nel caso della procedura straordinaria di mobilità di cui alle delibere nn. 140/22/CONS (cfr. paragrafo 6 dell'allegato accordo sindacale), 141/22/CONS, 142/22/CONS, 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, un inquadramento giuridico ed economico iniziale corrispondente al livello F9, nel caso del personale proveniente da Ministeri ed Enti pubblici, e un inquadramento anche superiore, nel caso di personale proveniente da un'altra Autorità amministrativa indipendente (AGCM e ART), cui si aggiungono – in entrambi i casi – tanti livelli incrementali quanti sono gli anni di servizio pre-ruolo da essi maturati presso l'AGCOM in posizione di comando (paragrafo 6 dell'accordo sindacale, nonché relative delibere di attuazione nn. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS).

IV. Istanza ex art. 116 c.p.a.

107. Si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'esibizione e la produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente dei **verbali della Commissione** incaricata dello svolgimento della procedura straordinaria di mobilità, di cui alla delibera n. 142/22/CONS, **nonché di tutti gli atti da tale Commissione prodotti ed acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni**, al fine di consentire ai ricorrenti di meglio articolare le loro doglianze relative alla disparità di trattamento realizzate dall'accordo allegato alla delibera n. 140/22/CONS fra dipendenti immessi in ruolo dall'AGCOM previo superamento

di concorso pubblico dalla stessa bandito e stabilizzazione *ex lege* (fra i quali figurano i ricorrenti) e dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici, immessi in ruolo dall'AGCOM mediante procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS.

108. La documentazione di cui sopra appare essenziale per avere contezza dei criteri di valutazione in concreto utilizzati per l'attribuzione dell'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti immessi nei ruoli dell'Autorità ai sensi della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS e dunque per apprezzare l'esatta portata del trattamento di maggior favore loro riservato dall'Amministrazione resistente rispetto a quello riconosciuto ai ricorrenti, a dispetto dei requisiti di accesso previsti dal concorso pubblico da questi ultimi a suo tempo superato per lavorare in AGCOM come funzionari, dei cinque anni di servizio maturati presso l'AGCOM nel periodo di pre-ruolo, dell'immissione in ruolo mediante stabilizzazione disposta *ex lege* ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017 e delle valutazioni annuali positive conseguite dai ricorrenti in relazione all'attività da essi svolta presso l'AGCOM a far data dal 1° settembre 2013.
109. Con riserva di formulare ulteriori richieste documentali *ex art.* 116 c.p.a., che dovessero rendersi necessarie in relazione all'esibizione della documentazione di cui sopra, alle ulteriori attività che l'Amministrazione resistente dovesse porre in essere in attuazione delle previsioni dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS e alle difese che l'AGCOM dovesse articolare nel corso del presente giudizio.

V. Istanza cautelare

110. È interesse dei ricorrenti sospendere, nelle more della definizione del giudizio da essi promosso, gli effetti dell'accordo sindacale impugnato se non *in toto*, almeno *in parte qua*, con riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, del paragrafo 2 (in particolare il penultimo capoverso), del paragrafo 6 e del paragrafo 7, al fine di:
- **non pregiudicare il loro diritto a che l'Amministrazione versi il contributo previdenziale incentivante *una tantum*** (previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sulla base della retribuzione annua del dipendente che opti per il sistema di previdenza integrativa entro il 31 dicembre 2022) **nella misura corretta,**

ossia nella misura che tenga conto sia del livello retributivo corrispondente all'inquadramento giuridico ed economico spettante ai ricorrenti dal 01.09.2018 in ragione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con successivi contratti a tempo determinato presso l'AGCOM (F5), sia dei livelli retributivi incrementali riconosciuti a fini perequativi dal paragrafo 2 dell'accordo, con decorrenza 01.01.2022, in favore dei dipendenti che, come gli odierni ricorrenti, sono stati immessi nei ruoli dell'Autorità successivamente al 01.01.2011;

- **non pregiudicare il loro diritto** a vedersi riconoscere un trattamento perequativo quantomeno corrispondente a quello riservato al restante personale destinatario delle misure di cui al medesimo paragrafo 2;
- **non pregiudicare il loro diritto** a vedersi riconoscere un trattamento quantomeno corrispondente a quello riservato al personale destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
- **non pregiudicare il loro diritto ad essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione per l'attribuzione di incarichi** – di durata biennale – di reggenza degli uffici di II livello dell'AGCOM privi di un dirigente (cfr. paragrafo 7, punto n. 1), dell'accordo sindacale) e a far valere, nell'ambito sia di tale selezione sia di quella prevista ai fini dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità di specifiche aree all'interno degli uffici di II livello ovvero di specifici incarichi disciplinati dalla normativa nazionale (cfr. paragrafo 7, punto n. 2), dell'accordo sindacale), l'esperienza maturata presso la stessa AGCOM con contratto a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo.

111. Il *fumus boni iuris* si ritiene provato da quanto rappresentato *supra* nel presente ricorso, nonché nel ricorso originario e nel primo ricorso per motivi aggiunti.
112. Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che, in assenza di una sospensione degli effetti dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS e, ove occorrer possa, degli atti a questa presupposti, successivi, connessi e consequenziali, nelle more della decisione dell'Ill.mo TAR nella presente causa i ricorrenti si vedrebbero concretamente ed irrimediabilmente privati di diritti e *chance* irripetibili, relativi al loro futuro pensionistico e al loro avanzamento di carriera proprio in virtù dei limiti e delle condizioni (*in primis* temporali) fissati dall'accordo sindacale in questione.

Per le ragioni suesposte gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati chiedere all'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza *ex art. 116 c.p.c.*, di voler accogliere, oltre al ricorso introduttivo ed al primo ricorso per motivi aggiunti, anche il presente ulteriore ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto:

- annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo ricorso per motivi aggiunti e con il presente ulteriore ricorso per motivi aggiunti;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al corretto inquadramento al livello giuridico ed economico F5 ovvero, in subordine, al livello giuridico ed economico F2 della carriera di funzionario, con decorrenza dalla prevista data di immissione in ruolo (01.09.2018);
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive e contributive spettanti dalla maturazione del corretto inquadramento giuridico-economico o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi come per legge.

*

Con particolare riferimento al presente ricorso per motivi aggiunti voglia codesto On. TAR adito:

In via cautelare:

- sospendere gli effetti della delibera n. 140/22/CONS e dell'accordo sindacale del 06.04.2022 ad essa allegato, almeno *in parte qua*, con riguardo:
 - (i) alle disposizioni del **paragrafo 1** dell'accordo sindacale, ove è previsto che l'Amministrazione versi il contributo previdenziale *una tantum* nel caso di adesione del dipendente entro il 31.12.2022 e sulla base della retribuzione annua corrisposta al dipendente entro l'anno 2022, senza tenere conto sia del livello retributivo spettante ai ricorrenti dal 01.09.2018 in ragione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratto a termine (F5), sia dei conseguenti livelli retributivi incrementali riconosciuti a fini perequativi dal paragrafo 2 dell'accordo;

- (ii) alle disposizioni del **paragrafo 2** dell'accordo sindacale, ove: (i) condizionano l'attribuzione ai ricorrenti delle misure perequative previste dal paragrafo 2 alla previa rinuncia al contenzioso da essi instaurato ai fini del riconoscimento del corretto inquadramento giuridico ed economico ad essi spettante al momento dell'immissione in ruolo; (ii) riconoscono ai ricorrenti un trattamento perequativo peggiore rispetto a quello riservato al restante personale destinatario delle misure perequative del medesimo paragrafo 2, in particolare al personale proveniente da altre Amministrazioni, immesso nei ruoli dell'AGCOM mediante la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS e al personale entrato nei ruoli dell'AGCOM a seguito della procedura concorsuale riservata indicata con la delibera n. 456/18/CONS.
- sospendere gli effetti delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, unitamente a tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese, ove occorrer possa, le delibere n. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento agli odierni ricorrenti dello stesso trattamento riservato al personale destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
 - sospendere gli effetti della delibera n. 140/22/CONS e dell'accordo sindacale ad essa allegato nella parte in cui stabiliscono come requisito di accesso alle procedure selettive per le progressioni di carriera di cui al paragrafo 7 dell'accordo, e/o come elemento di valutazione dell'esperienza del candidato nell'ambito di tali procedure selettive, l'anzianità di ruolo in luogo dell'anzianità di servizio complessivamente maturata presso l'AGCOM dal candidato, anche in caso di immissione in ruolo avvenuta per stabilizzazione ex lege.

Nel merito:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere dall'AGCOM il contributo *una tantum* previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta, quale risultante dall'inquadramento giuridico ed economico ad essi spettante al momento dell'immissione in ruolo e dall'applicazione delle misure perequative previste dal paragrafo 2 di detto accordo, in maniera non discriminatoria e per l'effetto

- annullare la delibera n. 140/22/CONS e, in particolare, l'accordo sindacale ad essa allegato, nella parte in cui **al par. 1, n. 3**, prevede il versamento del contributo aggiuntivo *una tantum* da parte dell'Amministrazione unicamente nel caso di adesione del dipendente entro il 31.12.2022 e sulla base della retribuzione annua corrisposta al dipendente entro l'anno 2022, senza tenere conto sia del livello retributivo spettante ai ricorrenti dal 01.09.2018 in ragione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratto a termine (F5), sia dei conseguenti livelli retributivi incrementali riconosciuti a fini perequativi dal paragrafo 2 dell'accordo;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a beneficiare delle misure perequative di cui **al paragrafo 2** dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM e, in particolare, rispetto al personale, proveniente da altre Amministrazioni, entrato nei ruoli dell'AGCOM mediante la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS ed al personale immesso in ruolo con la procedura concorsuale riservata di cui alla delibera n. 456/18/CONS, e per l'effetto
- annullare la delibera n. 140/22/CONS e l'accordo sindacale ad essa allegato nella parte in cui:
 - (i) condizionano l'attribuzione ai ricorrenti delle misure perequative previste dal paragrafo 2 alla previa rinuncia al contenzioso da essi instaurato ai fini del riconoscimento del corretto inquadramento giuridico ed economico ad essi spettante al momento dell'immissione in ruolo, in considerazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'AGCOM in costanza di contratto a termine nel periodo antecedente alla stabilizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017;
 - (ii) riconoscono ai ricorrenti un trattamento perequativo peggiore rispetto a quello riservato al restante personale destinatario delle misure perequative del paragrafo 2 dell'accordo sindacale, in particolare al personale proveniente da altre Amministrazioni, immesso nei ruoli dell'AGCOM mediante la procedura di mobilità di cui alla delibera n. 533/14/CONS

e al personale entrato nei ruoli dell'AGCOM a seguito della procedura concorsuale riservata indetta con la delibera n. 456/18/CONS.

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto, con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS, in termini di corretto inquadramento giuridico ed economico spettante al momento dell'immissione in ruolo, di attribuzione di livelli incrementali in ragione dell'anzianità di servizio pre-ruolo maturata presso l'AGCOM e di riconoscimento delle ferie maturate e non godute presso l'AGCOM a motivo della cancellazione disposta dall'Amministrazione resistente nel passaggio fra un contratto a termine e l'altro e al momento dell'immissione in ruolo dei ricorrenti, e per l'effetto
- annullare le delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, unitamente a tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese, ove occorrer possa, le delibere n. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS, nella parte in cui non prevedono il riconoscimento agli odierni ricorrenti dello stesso trattamento riservato al personale destinatario della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS;
- in subordine, nell'ipotesi che non fosse ritenuto possibile estendere ai ricorrenti il trattamento di maggior favore riconosciuto al personale immesso in ruolo mediante la procedura di stabilizzazione di cui alla delibera n. 141/22/CONS, annullare le delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, unitamente a tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese, ove occorrer possa, le delibere n. 186/22/CONS, 187/22/CONS e 209/22/CONS;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, in quanto immessi in ruolo dall'AGCOM a seguito di stabilizzazione disposta dalla delibera n. 410/18/CONS del 26.07.2018 ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, ad essere ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM in costanza

dei successivi contratti di lavoro a tempo determinato e successivamente allo loro immissione in ruolo e per l'effetto

- annullare la delibera n. 140/22/CONS e l'accordo sindacale ad essa allegato nella parte in cui stabiliscono come requisito di accesso alle procedure selettive per le progressioni di carriera, di cui al paragrafo 7 dell'accordo, e/o come elemento di valutazione dell'esperienza del candidato nell'ambito di tali procedure selettive, l'anzianità di ruolo in luogo dell'anzianità di servizio complessivamente maturata presso l'AGCOM dal candidato, anche in caso di immissione in ruolo avvenuta per stabilizzazione ex lege;
- condannare l'AGCOM:
 - a disporre il corretto inquadramento dei ricorrenti al livello giuridico-economico F5 o, in subordine, al livello giuridico-economico F2 con decorrenza dalla data di immissione in ruolo (01.09.2018) ed a disporre il pagamento delle differenze retributive e contributive spettanti ai ricorrenti dalla maturazione dei rispettivi livelli giuridico-economici o quantomeno dalla data di immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi;
 - a corrispondere ai ricorrenti il contributo *una tantum* previsto dal paragrafo 1 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, nella misura corretta e non discriminatoria;
 - a disporre in capo ai ricorrenti: (i) le misure perequative di cui al paragrafo 2 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS senza alcuna condizione, nonché in misura non inferiore rispetto agli altri dipendenti immessi nei ruoli dall'AGCOM; (ii) con decorrenza dalla loro immissione in ruolo ovvero dalla data di adozione delle delibere n. 140/22/CONS e n. 141/22/CONS, il medesimo trattamento previsto da tali delibere per il personale che transita nei ruoli dell'AGCOM per effetto della procedura di mobilità di cui alla delibera n. 141/22/CONS; (iii) la partecipazione alle procedure selettive di cui al paragrafo 7 dell'accordo sindacale allegato alla delibera n. 140/22/CONS, sulla base della complessiva anzianità di servizio da essi maturata in AGCOM.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Roma, 8 luglio 2022

prof. avv. Salvatore Dettori